



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

13 gennaio 2022\*

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2002/49/CE – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Assi stradali principali e assi ferroviari principali – Articolo 8, paragrafo 2 – Piani d’azione – Articolo 10, paragrafo 2 – Allegato VI – Sintesi dei piani d’azione – Omessa comunicazione alla Commissione nei termini previsti»

Nella causa C-683/20,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 17 dicembre 2020,

**Commissione europea**, rappresentata da R. Lindenthal e M. Noll-Ehlers, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

**Repubblica slovacca**, rappresentata da B. Ricziová, in qualità di agente,

convenuta,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da J. Passer (relatore), presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, F. Biltgen e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

\* Lingua processuale: lo slovacco.

## Sentenza

- 1 Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che, non avendo elaborato piani d'azione e non avendo comunicato alla Commissione sintesi dei piani d'azione per gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali, di cui all'allegato alla presente sentenza, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU 2002, L 189, pag. 12), in combinato disposto con l'allegato VI di tale direttiva.

### Contesto normativo

- 2 Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2002/49, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

(...)

n) “asse stradale principale”, una strada regionale, nazionale o internazionale, designata dallo Stato membro, su cui transitano ogni anno più di tre milioni di veicoli;

o) “asse ferroviario principale”, una ferrovia, designata dallo Stato membro, su cui transitano ogni anno più di 30 000 treni;

(...)

t) “piani d'azione”, i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;

(...)».

- 3 L'articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Piani d'azione», così prevede:

«(...)

2. Gli Stati membri provvedono affinché entro il 18 luglio 2013 le autorità competenti mettano a punto piani d'azione, relativi in particolare alle priorità che possono essere individuate sulla base del superamento dei valori limite pertinenti o di altri criteri scelti dagli Stati membri per gli agglomerati, gli assi stradali principali nonché gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio.

(...)

5. I piani d'azione sono riesaminati e rielaborati in funzione delle necessità, ogniqualevolta sviluppi sostanziali si ripercuotono sulla situazione acustica esistente e almeno ogni cinque anni a partire dalla prima adozione.

(...)

7. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico sia consultato riguardo alle proposte di piani d'azione, gli sia offerta la possibilità di partecipare in tempo utile ed efficacemente alla preparazione e al riesame dei piani d'azione, i risultati di tale partecipazione siano tenuti in considerazione e le decisioni adottate siano rese pubbliche. Sono previsti calendari ragionevoli in modo da garantire tempi sufficienti per ciascuna fase della partecipazione del pubblico.

Qualora l'obbligo di avviare una procedura di partecipazione del pubblico sancito dalla presente direttiva coincida con quello di un'altra normativa [dell'Unione], gli Stati membri possono prevedere procedure congiunte al fine di evitare sovrapposizioni».

4 L'articolo 10 della suddetta direttiva, intitolato «Raccolta e pubblicazione di dati da parte degli Stati membri e della Commissione», al paragrafo 2 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche, nonché le sintesi dei piani d'azione di cui all'allegato VI siano trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalle date di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8».

5 L'allegato V della direttiva 2002/49 stabilisce i requisiti minimi per i piani d'azione.

6 L'allegato VI della stessa direttiva prevede i dati da trasmettere alla Commissione, tra cui, in particolare, per gli assi stradali e ferroviari principali e per gli aeroporti principali, «[u]na sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti di cui all'allegato V e che non superi le 10 cartelle».

### **Procedimento precontenzioso**

7 Il 25 giugno 2010 le autorità slovacche hanno comunicato alla Commissione, attraverso il portale elettronico Reportnet della Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet), un elenco di agglomerati urbani, di assi stradali e ferroviari principali e di aeroporti principali rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/49. Il 16 gennaio 2014 esse hanno aggiornato tale elenco per quanto riguarda gli assi ferroviari principali.

8 Il 27 marzo 2015, dopo un primo scambio di lettere, i servizi della Commissione hanno inviato alle autorità slovacche, nell'ambito del procedimento EU Pilot 7453/15/ENVI, una richiesta relativa all'attuazione della direttiva 2002/49.

9 Il 26 maggio 2015 le autorità slovacche hanno risposto a tale richiesta e, il 24 luglio 2015, hanno aggiornato i dati per gli agglomerati urbani e gli assi stradali principali.

10 Il 29 aprile 2016 la Commissione ha inviato alla Repubblica slovacca una lettera di diffida in cui constatava diversi inadempimenti agli obblighi che incombevano a tale Stato membro in forza della direttiva 2002/49, in particolare l'obbligo, previsto all'articolo 8, paragrafo 2, di elaborare piani d'azione, nonché l'obbligo, previsto all'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con gli allegati V e VI della medesima direttiva, di trasmettere alla Commissione sintesi di tali piani d'azione.

11 Con lettera del 17 giugno 2016 la Repubblica slovacca ha risposto alla lettera di diffida.

- 12 Il 15 giugno 2017, dopo aver esaminato tale risposta e le informazioni presentate successivamente ad essa, la Commissione ha inviato alla Repubblica slovacca un parere motivato. In tale parere essa ha constatato, tra l'altro, che lo Stato membro in questione non aveva elaborato piani d'azione per 462 assi stradali principali e sedici assi ferroviari principali, in violazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 4, in combinato disposto con l'allegato V della direttiva 2002/49, e non aveva trasmesso, per tali assi stradali e ferroviari principali, le sintesi dei piani d'azione, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con gli allegati V e VI di tale direttiva. La Commissione ha impartito alla Repubblica slovacca un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione del suddetto parere per adottare le misure necessarie a porre fine a tali inadempimenti.
- 13 Con lettera del 24 luglio 2017 la Repubblica slovacca ha dichiarato di non essere stata in grado di adempiere pienamente e tempestivamente agli obblighi derivanti dalla direttiva 2002/49 perché i gestori delle infrastrutture stradali e gli operatori ferroviari non avevano rispettato i loro obblighi di legge entro i termini prescritti. Tale Stato membro ha, inoltre, precisato alla Commissione che erano in corso di elaborazione 17 piani d'azione riguardanti assi stradali principali.
- 14 Il 21 agosto e il 10 settembre 2020 le autorità slovacche hanno trasmesso alla rete Eionet nuove informazioni riguardanti, rispettivamente, gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali.
- 15 Ritenendo che la Repubblica slovacca non si sia conformata agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato VI della direttiva 2002/49, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

## **Sul ricorso**

### *Argomenti delle parti*

- 16 Pur riconoscendo che la Repubblica slovacca ha compiuto progressi nell'attuazione della direttiva 2002/49 dall'avvio del procedimento, la Commissione sostiene che tale Stato membro è venuto meno all'obbligo ad esso incombente di trasmetterle sintesi dei piani d'azione per 445 assi stradali principali, fuori dagli agglomerati, e sedici assi ferroviari principali, fuori dagli agglomerati, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato VI della direttiva 2002/49. In assenza d'indicazione contraria, la Commissione ne deduce che la Repubblica slovacca non ha elaborato piani d'azione per tali assi e che è, quindi, venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva.
- 17 La Repubblica slovacca riconosce di aver adempiuto in ritardo agli obblighi derivanti dall'articolo 8, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49. Ritiene, tuttavia, che l'oggetto del presente ricorso sia venuto meno.
- 18 Infatti, dopo aver trasmesso alla Commissione, il 10 settembre 2020, un documento intitolato «Piano d'azione in materia di protezione contro il rumore proveniente da taluni assi ferroviari principali gestiti dalla società nazionale slovacca delle ferrovie (ŽSR) in funzione nel 2011 – Sintesi», datato luglio 2013, e, il 31 dicembre 2020, un documento intitolato «Piano d'azione in materia di protezione contro il rumore proveniente da taluni assi stradali principali gestiti dall'amministrazione delle strade slovacca (SSC) sulla base della situazione nel 2011 – Sintesi», datato novembre 2020, non sussisterebbe alcun preteso inadempimento.

- 19 In sede di replica, la Commissione contesta la pertinenza di tali documenti. Tali documenti darebbero atto, infatti, di consultazioni pubbliche effettuate durante l'anno 2020. Poiché le consultazioni pubbliche devono, conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2002/49, precedere l'adozione dei piani d'azione, tali documenti non potrebbero riferirsi a piani d'azione riguardanti il periodo compreso tra il 2013 e il 2018. Si tratterebbe verosimilmente di documenti recenti relativi ad una situazione passata. Orbene, dall'interpretazione sistematica delle disposizioni della direttiva 2002/49 risulterebbe che un piano d'azione deve essere adottato in tempo utile per coprire un periodo futuro. In particolare, dal sistema di obblighi istituito dalla direttiva suddetta, segnatamente dall'articolo 8, paragrafo 5, della stessa, deriverebbe che, al più tardi dopo cinque anni, i piani d'azione sono riesaminati e, se del caso, riveduti. Di conseguenza, l'adozione, nel 2020, del piano d'azione che avrebbe dovuto essere elaborato nel 2013 non può portare alla conformità con la direttiva 2002/49. Se fosse possibile adottare piani d'azione dopo la scadenza del periodo al quale si riferiscono, la direttiva 2002/49 sarebbe priva di effetto utile.
- 20 La Commissione aggiunge che, in ogni caso, la questione se la Repubblica slovacca abbia adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49 deve essere valutata in funzione della situazione quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, nella specie il 15 agosto 2017. Orbene, sarebbe pacifico che, a tale data, la Repubblica slovacca non aveva ancora predisposto piani d'azione per 445 assi stradali principali e sedici assi ferroviari principali.
- 21 La Repubblica slovacca respinge tale argomentazione della Commissione, che essa ritiene illogica e confusa. Dalla direttiva 2002/49 discenderebbe che i piani d'azione che tale Stato membro era tenuto a elaborare per sedici assi ferroviari principali e per 445 assi stradali principali prima del 18 luglio 2013 dovevano fondarsi sui dati dell'anno 2011 e contenere le misure per gli anni dal 2013 al 2018. La Repubblica slovacca avrebbe assolto, a posteriori, tale obbligo. I requisiti formulati dalla Commissione in sede di replica comporterebbero, in pratica, che la Repubblica slovacca debba rinunciare a cercare, anche solo a posteriori, di adempiere l'obbligo previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/49 e contemplato dal presente ricorso, imponendole al contempo di tentare di adempiere un altro obbligo, ossia quello previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/49, per la cui inosservanza non è stato proposto alcun ricorso nei suoi confronti. In altri termini, gli argomenti della Commissione significherebbero che uno Stato membro, qualora non abbia adempiuto i propri obblighi entro il termine fissato da tale direttiva, non potrebbe mai farlo.
- 22 Nell'ipotesi in cui la Commissione contestasse alla Repubblica slovacca, nella replica, la violazione dell'obbligo di procedere in tempo utile a una consultazione pubblica sui piani d'azione, di cui all'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2002/49, e dell'obbligo di riesaminare o di rivedere i piani d'azione entro cinque anni dalla data di approvazione, previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/49, la Repubblica slovacca ritiene che tali censure siano irricevibili.
- 23 Peraltro, la Repubblica slovacca rileva, innanzitutto, che, anche se i piani d'azione oggetto del ricorso sono stati messi a punto solo nel 2020, ciò non significa che nessuna misura di lotta contro il rumore ambientale sia stata adottata relativamente agli assi stradali e ferroviari di cui trattasi dopo il 2013. A tale proposito, essa menziona diverse misure di ammodernamento delle ferrovie o dirette immediatamente a ridurre le fonti di rumore.

- 24 La Repubblica slovacca avrebbe, poi, piena cognizione degli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/49. Conformemente a tale disposizione, essa afferma di aver elaborato e trasmesso alla Commissione diverse sintesi di piani d'azione relativi alla situazione per l'anno 2016.
- 25 Infine, la Repubblica slovacca sottolinea di non essere certamente l'unico Stato membro ad aver tardato nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49.

### *Giudizio della Corte*

- 26 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e non possono essere presi in considerazione dalla Corte i cambiamenti successivamente intervenuti [v. sentenza del 27 gennaio 2021, Commissione/Austria (IVA – Agenzie di viaggi), C-787/19, non pubblicata, EU:C:2021:72, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].
- 27 Nel caso di specie, la Repubblica slovacca non contesta il fatto che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, vale a dire il 15 agosto 2017, essa non aveva elaborato piani d'azione per gli assi stradali e ferroviari principali, di cui all'allegato alla presente sentenza, né comunicato alla Commissione sintesi di tali piani d'azione.
- 28 Per quanto riguarda i documenti intitolati «Piano d'azione in materia di protezione contro il rumore proveniente da taluni assi ferroviari principali gestiti dalla società nazionale slovacca delle ferrovie (ŽSR) in funzione nel 2011 – Sintesi» e «Piano d'azione in materia di protezione contro il rumore proveniente da taluni assi stradali principali gestiti dall'amministrazione delle strade slovacca (SSC) sulla base della situazione nel 2011 – Sintesi», la Repubblica slovacca non nega di averli trasmessi alla Commissione, rispettivamente, il 10 settembre e il 31 dicembre 2020, ovvero dopo la data di scadenza del termine fissato nel parere motivato. Quanto al primo di questi due documenti, essa precisa, peraltro, che l'indicazione dell'anno 2013 (v. punto 18 della presente sentenza) vi è stata conservata poiché tale documento era inizialmente dovuto per il 2013. Conferma, tuttavia, che esso è stato completato solo nel 2020, dopo la consultazione pubblica.
- 29 Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 26 della presente sentenza, tali documenti sono privi di pertinenza ai fini della valutazione dell'esistenza, alla data suddetta, degli inadempimenti allegati.
- 30 Peraltro, si deve constatare che l'affermazione della Repubblica slovacca relativa all'irricevibilità di taluni argomenti della Commissione si basa su una lettura erronea delle memorie di tale istituzione.
- 31 Infatti, come rileva la stessa Repubblica slovacca, la Commissione non chiede alla Corte di constatare un inadempimento di obblighi diversi da quelli previsti all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49.
- 32 In realtà, la Commissione si è riferita agli obblighi di rivedere i piani d'azione e di consultare il pubblico sulle proposte di piani d'azione, sanciti all'articolo 8, paragrafi 5 e 7, di tale direttiva, nel solo contesto dei documenti menzionati al punto 28 della presente sentenza, e ciò al fine di

dimostrare, in particolare, che tali documenti sono stati adottati recentemente e, in ogni caso, dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato, fatto non contestato, nell'ambito del presente procedimento, dalla Repubblica slovacca.

- 33 Nella misura in cui quest'ultima sottolinea di non essere certamente l'unico Stato membro ad aver tardato nell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 8, paragrafo 2, e 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49, è sufficiente ricordare che la Corte ha ripetutamente affermato che uno Stato membro non può giustificare il suo inadempimento degli obblighi derivanti dal trattato FUE con il fatto che, a loro volta, altri Stati membri non hanno adempiuto e non adempiono ai loro obblighi (sentenza del 18 novembre 2010, Commissione/Spagna, C-48/10, non pubblicata, EU:C:2010:704, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
- 34 In tali circostanze, il ricorso deve essere accolto.
- 35 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che non avendo, da un lato, elaborato piani d'azione per gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali, di cui all'allegato alla presente sentenza, e, dall'altro, comunicato alla Commissione sintesi di detti piani d'azione, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49, in combinato disposto con l'allegato VI di quest'ultima.

### **Sulle spese**

- 36 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica slovacca, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) Non avendo, da un lato, elaborato piani d'azione per gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali, di cui all'allegato alla presente sentenza, e, dall'altro, comunicato alla Commissione europea sintesi di detti piani d'azione, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, in combinato disposto con l'allegato VI di quest'ultima.**
- 2) La Repubblica slovacca è condannata alle spese.**

Firme

**Allegato**

Assi stradali principali

Numero di identificazione nazionale Numero di identificazione unico

90269 SK\_b\_rd001

90260 SK\_b\_rd002

90290 SK\_b\_rd003

90290 SK\_b\_rd004

90308 SK\_b\_rd005

90308 SK\_b\_rd006

90309 SK\_b\_rd007

90309 SK\_b\_rd008

90309 SK\_b\_rd009

90100 SK\_b\_rd010

90100 SK\_b\_rd011

90100 SK\_b\_rd012

90118 SK\_b\_rd013

90118 SK\_b\_rd014

90118 SK\_b\_rd015

90118 SK\_b\_rd016

90119 SK\_b\_rd017

90120 SK\_b\_rd018

90120 SK\_b\_rd019

90120 SK\_b\_rd020

90120 SK\_b\_rd021

90120 SK\_b\_rd022

90120 SK\_b\_rd023

90130 SK\_b\_rd024

90130 SK\_b\_rd025

90140 SK\_b\_rd026



90149 SK\_b\_rd027

90149 SK\_b\_rd028

90149 SK\_b\_rd029

90149 SK\_b\_rd030

90149 SK\_b\_rd031

90158 SK\_b\_rd032

90158 SK\_b\_rd033

90158 SK\_b\_rd034

90158 SK\_b\_rd035

90158 SK\_b\_rd036

90158 SK\_b\_rd037

90169 SK\_b\_rd038

90170 SK\_b\_rd039

90180 SK\_b\_rd040

90180 SK\_b\_rd041

90187 SK\_b\_rd042

90187 SK\_b\_rd043

90187 SK\_b\_rd044

90210 SK\_b\_rd045

90210 SK\_b\_rd046

90220 SK\_b\_rd047

37 SK\_b\_rd048

30 SK\_b\_rd049

30 SK\_b\_rd050

47 SK\_b\_rd051

47 SK\_b\_rd052  
40 SK\_b\_rd053  
40 SK\_b\_rd054  
69 SK\_b\_rd055  
69 SK\_b\_rd056  
60 SK\_b\_rd057  
60 SK\_b\_rd058  
60 SK\_b\_rd059  
60 SK\_b\_rd060  
60 SK\_b\_rd061  
60 SK\_b\_rd062  
66 SK\_b\_rd063  
70 SK\_b\_rd064  
70 SK\_b\_rd065  
70 SK\_b\_rd066  
80 SK\_b\_rd067  
127 SK\_b\_rd068  
127 SK\_b\_rd069  
127 SK\_b\_rd070  
130 SK\_b\_rd071  
380 SK\_b\_rd072  
390 SK\_b\_rd073  
390 SK\_b\_rd074  
390 SK\_b\_rd075  
390 SK\_b\_rd076

390 SK\_b\_rd077

410 SK\_b\_rd078

410 SK\_b\_rd079

410 SK\_b\_rd080

410 SK\_b\_rd081

410 SK\_b\_rd082

420 SK\_b\_rd083

420 SK\_b\_rd084

430 SK\_b\_rd085

430 SK\_b\_rd086

430 SK\_b\_rd087

430 SK\_b\_rd088

440 SK\_b\_rd089

446 SK\_b\_rd090

470 SK\_b\_rd091

80027 SK\_b\_rd092

80027 SK\_b\_rd093

80027 SK\_b\_rd094

80027 SK\_b\_rd095

80027 SK\_b\_rd096

80027 SK\_b\_rd097

80027 SK\_b\_rd098

80026 SK\_b\_rd099

80630 SK\_b\_rd100

80630 SK\_b\_rd101

80640 SK\_b\_rd102

80658 SK\_b\_rd103

80658 SK\_b\_rd104

80659 SK\_b\_rd105

80659 SK\_b\_rd106

83660 SK\_b\_rd107

83668 SK\_b\_rd108

83668 SK\_b\_rd109

83668 SK\_b\_rd110

83668 SK\_b\_rd111

83668 SK\_b\_rd112

83668 SK\_b\_rd113

92099 SK\_b\_rd114

92099 SK\_b\_rd115

92099 SK\_b\_rd116

92099 SK\_b\_rd117

92099 SK\_b\_rd118

92100 SK\_b\_rd119

92107 SK\_b\_rd120

92107 SK\_b\_rd121

92107 SK\_b\_rd122

91450 SK\_b\_rd123

91450 SK\_b\_rd124

92107 SK\_b\_rd125

92107 SK\_b\_rd126

92107 SK\_b\_rd127

91456 SK\_b\_rd128

92117 SK\_b\_rd129

92117 SK\_b\_rd130

92110 SK\_b\_rd131

92110 SK\_b\_rd132

92110 SK\_b\_rd133

92110 SK\_b\_rd134

92120 SK\_b\_rd135

92120 SK\_b\_rd136

92150 SK\_b\_rd137

92160 SK\_b\_rd138

92160 SK\_b\_rd139

90460 SK\_b\_rd140

90470 SK\_b\_rd141

90470 SK\_b\_rd142

90480 SK\_b\_rd143

90480 SK\_b\_rd144

90480 SK\_b\_rd145

90480 SK\_b\_rd146

90490 SK\_b\_rd147

90490 SK\_b\_rd148

90490 SK\_b\_rd149

90500 SK\_b\_rd150

90509 SK\_b\_rd151

90510 SK\_b\_rd152

90510 SK\_b\_rd153

90510 SK\_b\_rd154

90510 SK\_b\_rd155

90510 SK\_b\_rd156

90520 SK\_b\_rd157

90520 SK\_b\_rd158

90527 SK\_b\_rd159

90527 SK\_b\_rd160

90527 SK\_b\_rd161

90527 SK\_b\_rd162

90527 SK\_b\_rd163

90527 SK\_b\_rd164

90527 SK\_b\_rd165

90527 SK\_b\_rd166

90527 SK\_b\_rd167

90530 SK\_b\_rd168

90536 SK\_b\_rd169

90540 SK\_b\_rd170

90550 SK\_b\_rd171

90550 SK\_b\_rd172

90550 SK\_b\_rd173

90560 SK\_b\_rd174

90560 SK\_b\_rd175

90560 SK\_b\_rd176

90560 SK\_b\_rd177

90580 SK\_b\_rd178

90580 SK\_b\_rd179

90590 SK\_b\_rd180

90596 SK\_b\_rd181

540 SK\_b\_rd182

540 SK\_b\_rd183

540 SK\_b\_rd184

550 SK\_b\_rd185

600 SK\_b\_rd186

618 SK\_b\_rd187

618 SK\_b\_rd188

618 SK\_b\_rd189

239 SK\_b\_rd190

239 SK\_b\_rd191

240 SK\_b\_rd192

240 SK\_b\_rd193

240 SK\_b\_rd194

258 SK\_b\_rd195

269 SK\_b\_rd196

270 SK\_b\_rd197

270 SK\_b\_rd198

280 SK\_b\_rd199

290 SK\_b\_rd200

290 SK\_b\_rd201

299 SK\_b\_rd202

300 SK\_b\_rd203

300 SK\_b\_rd204

310 SK\_b\_rd205

310 SK\_b\_rd206

80750 SK\_b\_rd207

80750 SK\_b\_rd208

80750 SK\_b\_rd209

80780 SK\_b\_rd210

80780 SK\_b\_rd211

85520 SK\_b\_rd212

85526 SK\_b\_rd213

85526 SK\_b\_rd214

85526 SK\_b\_rd215

85526 SK\_b\_rd216

85526 SK\_b\_rd217

81170 SK\_b\_rd218

81170 SK\_b\_rd219

81180 SK\_b\_rd220

81180 SK\_b\_rd221

81180 SK\_b\_rd222

81180 SK\_b\_rd223

81200 SK\_b\_rd224

81200 SK\_b\_rd225

81230 SK\_b\_rd226



81230 SK\_b\_rd227

81720 SK\_b\_rd228

81720 SK\_b\_rd229

81726 SK\_b\_rd230

81726 SK\_b\_rd231

81726 SK\_b\_rd232

81726 SK\_b\_rd233

81726 SK\_b\_rd234

81726 SK\_b\_rd235

81726 SK\_b\_rd236

90660 SK\_b\_rd237

90660 SK\_b\_rd238

90660 SK\_b\_rd239

90670 SK\_b\_rd240

90670 SK\_b\_rd241

90700 SK\_b\_rd242

90756 SK\_b\_rd243

90750 SK\_b\_rd244

90750 SK\_b\_rd245

90750 SK\_b\_rd246

90750 SK\_b\_rd247

90780 SK\_b\_rd248

90780 SK\_b\_rd249

90790 SK\_b\_rd250

90790 SK\_b\_rd251

80140 SK\_b\_rd252

80146 SK\_b\_rd253

80190 SK\_b\_rd254

80190 SK\_b\_rd255

80190 SK\_b\_rd256

80200 SK\_b\_rd257

80200 SK\_b\_rd258

80200 SK\_b\_rd259

80200 SK\_b\_rd260

80260 SK\_b\_rd261

80030 SK\_b\_rd262

80030 SK\_b\_rd263

80040 SK\_b\_rd264

80050 SK\_b\_rd265

90019 SK\_b\_rd266

90019 SK\_b\_rd267

90019 SK\_b\_rd268

90019 SK\_b\_rd269

90019 SK\_b\_rd270

90019 SK\_b\_rd271

90010 SK\_b\_rd272

90010 SK\_b\_rd273

90040 SK\_b\_rd274

90040 SK\_b\_rd275

90040 SK\_b\_rd276

90040 SK\_b\_rd277

80286 SK\_b\_rd278

80286 SK\_b\_rd279

80286 SK\_b\_rd280

80288 SK\_b\_rd281

80288 SK\_b\_rd282

80288 SK\_b\_rd283

80288 SK\_b\_rd284

80288 SK\_b\_rd285

80289 SK\_b\_rd286

80289 SK\_b\_rd287

80296 SK\_b\_rd288

80297 SK\_b\_rd289

80297 SK\_b\_rd290

80297 SK\_b\_rd291

80297 SK\_b\_rd292

81460 SK\_b\_rd293

81460 SK\_b\_rd294

81478 SK\_b\_rd295

81478 SK\_b\_rd296

81478 SK\_b\_rd297

81479 SK\_b\_rd298

81480 SK\_b\_rd299

81480 SK\_b\_rd300

81480 SK\_b\_rd301

81480 SK\_b\_rd302

81496 SK\_b\_rd303

81496 SK\_b\_rd304

81496 SK\_b\_rd305

81496 SK\_b\_rd306

81500 SK\_b\_rd307

81510 SK\_b\_rd308

81510 SK\_b\_rd309

81510 SK\_b\_rd310

81510 SK\_b\_rd311

81570 SK\_b\_rd312

81570 SK\_b\_rd313

81570 SK\_b\_rd314

80420 SK\_b\_rd315

80458 SK\_b\_rd316

80459 SK\_b\_rd317

80560 SK\_b\_rd318

80560 SK\_b\_rd319

80570 SK\_b\_rd320

80590 SK\_b\_rd321

80590 SK\_b\_rd322

80620 SK\_b\_rd323

80628 SK\_b\_rd324

80628 SK\_b\_rd325

80628 SK\_b\_rd326

80628 SK\_b\_rd327

91460 SK\_b\_rd328

91460 SK\_b\_rd329

91460 SK\_b\_rd330

91440 SK\_b\_rd331

91440 SK\_b\_rd332

91430 SK\_b\_rd333

91430 SK\_b\_rd334

91430 SK\_b\_rd335

91380 SK\_b\_rd336

91380 SK\_b\_rd337

91380 SK\_b\_rd338

91370 SK\_b\_rd339

91370 SK\_b\_rd340

91360 SK\_b\_rd341

80350 SK\_b\_rd342

80350 SK\_b\_rd343

80357 SK\_b\_rd344

80357 SK\_b\_rd345

80360 SK\_b\_rd346

80360 SK\_b\_rd347

80360 SK\_b\_rd348

80370 SK\_b\_rd349

80370 SK\_b\_rd350

80380 SK\_b\_rd351

80390 SK\_b\_rd352

80390 SK\_b\_rd353

80390 SK\_b\_rd354

80390 SK\_b\_rd355

90390 SK\_b\_rd356

90390 SK\_b\_rd357

91300 SK\_b\_rd358

91300 SK\_b\_rd359

91296 SK\_b\_rd360

91290 SK\_b\_rd361

91290 SK\_b\_rd362

91260 SK\_b\_rd363

91250 SK\_b\_rd364

91250 SK\_b\_rd365

91550 SK\_b\_rd366

91550 SK\_b\_rd367

91530 SK\_b\_rd368

91530 SK\_b\_rd369

95376 SK\_b\_rd370

95377 SK\_b\_rd371

95380 SK\_b\_rd372

95380 SK\_b\_rd373

95377 SK\_b\_rd374

95376 SK\_b\_rd375

90880 SK\_b\_rd376

90880 SK\_b\_rd377

90897 SK\_b\_rd378

90897 SK\_b\_rd379

90900 SK\_b\_rd380

90900 SK\_b\_rd381

90900 SK\_b\_rd382

90900 SK\_b\_rd383

90900 SK\_b\_rd384

90910 SK\_b\_rd385

90910 SK\_b\_rd386

90910 SK\_b\_rd387

90920 SK\_b\_rd388

90930 SK\_b\_rd389

90930 SK\_b\_rd390

90937 SK\_b\_rd391

90937 SK\_b\_rd392

90940 SK\_b\_rd393

90940 SK\_b\_rd394

1300 SK\_b\_rd395

1300 SK\_b\_rd396

1300 SK\_b\_rd397

1300 SK\_b\_rd398

1300 SK\_b\_rd399

1300 SK\_b\_rd400

1310 SK\_b\_rd401

1310 SK\_b\_rd402

1310 SK\_b\_rd403

1320 SK\_b\_rd404

910 SK\_b\_rd405

910 SK\_b\_rd406

910 SK\_b\_rd407

910 SK\_b\_rd408

920 SK\_b\_rd409

930 SK\_b\_rd410

936 SK\_b\_rd411

930 SK\_b\_rd412

930 SK\_b\_rd413

940 SK\_b\_rd414

950 SK\_b\_rd415

2069 SK\_b\_rd416

95610 SK\_b\_rd417

91230 SK\_b\_rd418

91230 SK\_b\_rd419

91230 SK\_b\_rd420

91230 SK\_b\_rd421

91230 SK\_b\_rd422

91230 SK\_b\_rd423

1330 SK\_b\_rd424

1330 SK\_b\_rd425

1330 SK\_b\_rd426



5570 SK\_b\_rd427

5570 SK\_b\_rd428

5570 SK\_b\_rd429

5570 SK\_b\_rd430

5580 SK\_b\_rd431

1789 SK\_b\_rd432

81330 SK\_b\_rd433

81330 SK\_b\_rd434

81330 SK\_b\_rd435

81340 SK\_b\_rd436

81340 SK\_b\_rd437

81340 SK\_b\_rd438

81340 SK\_b\_rd439

81350 SK\_b\_rd440

81350 SK\_b\_rd441

81350 SK\_b\_rd442

81360 SK\_b\_rd443

81360 SK\_b\_rd444

81360 SK\_b\_rd445

#### Assi ferroviari principali

Numero di identificazione nazionale Numero di identificazione unico

ŽSR-110 SK\_a\_rl1

ŽSR-110 SK\_a\_rl2

ŽSR-120 SK\_a\_rl3

ŽSR-120 SK\_a\_rl4

ŽSR-130 SK\_a\_rl5

ŽSR-130 SK\_a\_rl6

ŽSR-120 SK\_a\_rl7

ŽSR-127 SK\_a\_rl8

ŽSR-180 SK\_a\_rl9

ŽSR-180 SK\_a\_rl10

ŽSR-180 SK\_a\_rl11

ŽSR-180 SK\_a\_rl12

ŽSR-180 SK\_a\_rl13

ŽSR-180 SK\_a\_rl14

ŽSR-180 SK\_a\_rl15

ŽSR-190 SK\_a\_rl16